

**ISTANZA PER LA PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ISTITUZIONALE A VALERE COME  
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA  
DEL TAR LAZIO, ROMA, SEZIONE TERZA QUATER, N. 3127 DEL 12 GIUGNO 2023**

Io sottoscritto avv. Ruggero Tumbiolo (C.F.: TMBRGR59T29A462Y), con studio in Como, via Volta n. 77, per conto di SERENITY s.p.a. (C.F./P.IVA: 01251280689/01635360694), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato legale rappresentante *pro tempore* dott. ing. Francesco Lo Piccolo (C.F.: LPCFNC65M10D969M), con sede legale in Ortona (CH), località Cucullo, in forza di procura speciale congiunta al ricorso introduttivo e ai successivi motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo e agli atti conferita da parte dell'ing. Francesco Lo Piccolo, in adempimento all'ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza *Quater*, n. 3127 del 12 giugno 2023, resa nel giudizio instaurato avanti al TAR Lazio, Roma, Sezione Terza *Quater*, n. 14007/2022 RG;

**TRASMETTO**

alla **REGIONE MOLISE** (C.F.: 00169440708), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Campobasso (CB), via Genova n. 11, al domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata *regionemolise@cert.regione.molise.it* come risultante dai pubblici elenchi (*Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, in quanto non rinvenuto nel Registro delle PP.AA. di cui all'art. 16, comma 12, decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012*), nonché presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, all'indirizzo di posta elettronica certificata: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*, come risultante dai pubblici elenchi (*Registro delle PP.AA., ai sensi dell'art. 16, comma 12, decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012*), per la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale a valere come notificazione per pubblici proclami ai controinteressati da indentificarsi, secondo quanto indicato

all'ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza *Quater*, n. 3127 del 12 giugno 2023, in «tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché a tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento», i seguenti documenti informatici:

**a)** l'allegato avviso di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. recante l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni e dei soggetti intimati; il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti mediante allegazione dei documenti redatti in formato di documento informatico; l'indicazione che «i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento»; l'indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

**b)** l'allegato ricorso introduttivo, depositato in data 22 novembre 2022, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e con l'intervento di Confindustria Dispositivi

Medici - Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche, per l'annullamento del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali e in particolare dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e dell'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 17 gennaio 2023 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Regione autonoma della Sardegna, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda Regionale della Salute Sardegna, Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, per l'annullamento della determinazione del direttore

generale della Direzione Generale della sanità, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022, con oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216", pubblicata sul sito della Regione autonoma della Sardegna in data 29 novembre 2022, e dei relativi allegati A e B, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 56.133,46 (di cui euro 17.546,88 per l'anno 2015, euro 24.353,74 per l'anno 2016, euro 9.265,33 per l'anno 2017 ed euro 4.967,52 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018"; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali,

ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione del direttore generale della Direzione Generale della sanità, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022 come: "Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022"; "Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022"; "Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022"; "Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022";

**d)** gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 26 gennaio 2023 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Regione Emilia Romagna, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda USL di Piacenza, Azienda USL di Parma, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Modena, Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola, Azienda USL di Ferrara, Azienda USL della Romagna, Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliera

Universitaria di Bologna, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Istituto Ortopedico Rizzoli, per l'annullamento, della determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con oggetto "INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125" e relativo allegato, trasmessa in data 13 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 532.025,17 (di cui euro 212.326,91 per l'anno 2017 ed euro 319.698,25 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" ; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 come deliberazioni: “n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza”; “n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma”; “n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia”; “n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena”; “n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna”; “n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola”; “n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara”; “n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna”; “n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma”; “n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia”; “n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena”; “n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna”; “n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara”; “n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli”;

e) gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 27 gennaio 2023, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Regione Piemonte, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D’Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di

Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Azienda Sanitaria Locale AL Alessandria, Azienda Sanitaria Locale AT Asti, Azienda Sanitaria Locale BI Biella, Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, Azienda Sanitaria Locale CN1 Cuneo, Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba e Bra, Azienda Sanitaria Locale NO Novara, Azienda Sanitaria Locale TO3 Collegno e Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale TO4 Ciriè, Chivasso e Ivrea, Azienda Sanitaria Locale TO5 Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, Azienda Sanitaria Locale VC Vercelli, Azienda Sanitaria Locale VCO Verbano Cusio Ossola, per l'annullamento della determina dirigenziale del direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, con oggetto "APPROVAZIONE ELENCHI DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI SOGGETTI AL RIPIANO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017, 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 TER, COMMA 9 BIS DEL D.L. 78/2015, CONVERTITO IN L. 125/2015" e relativo allegato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (indicata nell'elenco allegato come "SERENITY S.P.A. ex ARTSANA SUD S.P.A."), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 133.882,78 (di cui euro 24.553,61 per l'anno 2015, euro 34.357,00 per l'anno 2016, euro 43.891,90 per l'anno 2017 ed euro 31.080,27 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del



6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l’intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati della determina dirigenziale del direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 come: “deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell’ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell’ASL Città di

Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO”;

f) gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 6 febbraio 2023, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Regione Veneto, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda Zero, Azienda ULSS n. 1 “Dolomiti”, Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana”, Azienda ULSS n. 3 “Serenissima”, Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”, Azienda ULSS n. 5 “Polesana”, Azienda ULSS n. 6 “Euganea”, Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, Azienda ULSS n. 8 “Berica”, Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”, Azienda Ospedale Università di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, per l'annullamento del decreto del direttore generale dell'Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con oggetto “Articolo 9-ter, comma

9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.” e relativo allegato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 414.040,66 (di cui euro 84.980,72 per l’anno 2015, euro 88.166,50 per l’anno 2016, euro 99.751,79 per l’anno 2017 ed euro 141.141,65 per l’anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l’intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nel decreto del direttore generale dell'Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 come: “deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, agli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e meglio identificati, a seguito di accesso agli atti, come: delibera direttore generale Azienda ULSS N. 1 “Dolomiti” n. 1398 del 13 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 2 “Marca trevigiana” n. 2330 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” n. 2076 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 4 “Veneto orientale” n. 1138 del 9 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 5 “Polesana” n. 1488 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 6 “Euganea” n. 826 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” n. 2322 del 9 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 8 “Berica” n. 2001 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” n. 1240 del 13 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda Ospedale Università Padova n. 2560 del 9 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda Ospedale Universitaria Integrata Verona n. 1176 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Istituto Oncologico Veneto n. 1077 del 7 dicembre 2022; nonché della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 e relative proposte tecniche allegate, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR

con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento e si inviano le due proposte tecniche di riparto degli importi quantificati nel D.M. 6 luglio 2022, e della nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018;

g) gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 7 febbraio 2023, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Provincia autonoma di Bolzano, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, per l'annullamento del decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, con oggetto "Fatturato e relativo importo del pay-back per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022" e relativo allegato, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 46.808,84 (di cui euro 43,88 per l'anno 2015, euro 2.204,02 per l'anno 2016, euro 20.351,24 per l'anno 2017 ed euro 24.209,70 per l'anno 2018);

di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018"; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario provinciale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e in particolare della "determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-001321 del 30.11.2022" indicata nel decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022;

**h)** gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 9 febbraio 2023, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Regione Liguria, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano,

nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1, Azienda Sociosanitaria Ligure n. 2, Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, Azienda Sociosanitaria Liguria n. 4, Azienda Sociosanitaria Liguria n. 5, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS Istituto Giannina Gaslini e Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa., per l'annullamento del decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022, protocollo Prot-2022-1500969, con oggetto "Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano" e relativo allegato, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria il 19 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 119.837,38 (di cui euro 24.946,20 per l'anno 2015, euro 27.164,44 per l'anno 2016, euro 27.319,04 per l'anno 2017 ed euro 40.407,70 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del

decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l’intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nel decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022 come: “ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019. ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019. ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019. ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019. ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019. IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019. IRCCS G. Gaslini Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019”; nonché della “nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all’Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022 ad oggetto “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018”, così indicata nel decreto direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022, in cui sono evidenziati gli importi di ripiano a carico delle aziende



fornitrici di dispositivi medici;

i) gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 10 febbraio 2023, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Regione Umbria, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per l'annullamento della determinazione direttoriale del direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, con oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216" e relativi allegati 1 e 2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di

euro 890.607,45 (di cui euro 174.521,59 per l'anno 2015, euro 214.925,36 per l'anno 2016, euro 249.173,93 per l'anno 2017 ed euro 251.986,57 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018"; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione direttoriale del direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022 come: "ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14.11.2022 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022), - ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15.11.2022 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 del 11.11.2022 (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10.11.2022 (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022);

I) gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 14 febbraio 2023, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Regione Molise, Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, Sub Commissario Ad Acta per l'Attuazione del Piano dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda Sanitaria Regionale del Molise, per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta affiancato dal sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022, con oggetto "RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DL 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PROVVEDIMENTI. (DEC.COMSAN/2022/40/15-12-2022)" e relativo allegato documento istruttorio della Direzione Generale della salute acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Molise dal 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa

attribuita) di euro 24.000 (di cui euro 6.000 per l'anno 2016, euro 9.000 per l'anno 2017 ed euro 9.000 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018"; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e in particolare della "deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446," indicata nel documento istruttorio della Direzione Generale della salute acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, allegato al decreto del Commissario ad acta affiancato dal sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022;

**m)** gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 15 febbraio 2023, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -

Roma, contro Regione Puglia, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta - Andria – Trani, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia IRCCS Saverio De Bellis, Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, per l'annullamento dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 del Registro delle Determinazioni, con oggetto “ARTICOLO 9 TER DEL D.L. 19 GIUGNO 2015 N. 78 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 COMMA 1, L. 6 AGOSTO 2015, N. 125 E S.M.I.. ATTRIBUZIONE DEGLI ONERI DI RIPARTO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018, CERTIFICATO AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 9 TER D.L. 19 GIUGNO 2015 N. 78 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 COMMA 1, L. 6 AGOSTO 2015, N.125 E

S.M.I., DAL D.M. DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 LUGLIO 2022, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 SETTEMBRE 2022, SERIE GENERALE N. 216” e relativi allegati A, B e C, pubblicato sul sito della Regione Puglia in data 12 dicembre 2022 e trasmesso in data 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come “SERENITY S.P.A. già Artsana Sud”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.345.691,17 (di cui euro 3.056.007,13 per l'anno 2015, euro 3.249.006,61 per l'anno 2016, euro 3.598.465,88 per l'anno 2017 ed euro 4.442.211,55 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, compresa la nota protocollo uscita AOO\_168/PROT/26/01/2023/0000768 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia (doc 6.PUG) e compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché,

ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 come delibere: “ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022”;

n) gli allegati motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo depositati il 6 aprile 2023, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, contro Regione Puglia, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Pikdare s.p.a. e, ove occorra, contro Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, Azienda Sanitaria Locale della

Provincia di Barletta - Andria – Trani, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia IRCCS Saverio De Bellis, Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, e con notifica all'interveniente Confindustria Dispositivi Medici - Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche, per l'annullamento: dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 del Registro Determinazioni, con oggetto «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto» e relativi allegati A, B e C, trasmesso in data 10 febbraio 2023, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come “SERENITY S.P.A. già Artsana Sud”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.985.751,12 (di cui euro 3.056.004,75 per l'anno 2015, euro 3.562.348,46 per l'anno 2016, euro 3.917.073,01 per l'anno 2017 ed euro 4.450.324,90 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso



introduttivo e con i motivi aggiunti, da valere come ricorso autonomo, notificati in data 8 febbraio 2023 e segnatamente: l'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 del Registro delle Determinazioni e relativi allegati A, B e C, trasmesso in data 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come "SERENITY S.P.A. già Artsana Sud"), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.345.691,17 (di cui euro 3.056.007,13 per l'anno 2015, euro 3.249.006,61 per l'anno 2016, euro 3.598.465,88 per l'anno 2017 ed euro 4.442.211,55 per l'anno 2018); la nota protocollo uscita AOO\_168/PROT/26/01/2023/0000768 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia; il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; il decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018"; ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale, già impugnati con i motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, notificati in data 8 febbraio 2023, con i quali si è proceduto alla

ricognizione delle fatture e alla validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 come delibere: "ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022"; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla rettifica delle suddette rispettive precedenti delibere aziendali di ricognizione delle fatture e validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni di riferimento e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 come delibere "ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023;";

o) l'allegato duplicato informatico dell'ordinanza redatta sotto forma di documento informatico sottoscritta con firma digitale del TAR Lazio, Roma, Sez. Terza *Quater*, n. 3127 del 12 giugno 2023;

### **FACCIO ISTANZA**

- alla **REGIONE MOLISE** (C.F.: 00169440708), in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché provveda alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dell'avviso di notificazione per pubblici proclami ai sensi

dell'art. 41, comma 4, c.p.a., del ricorso introduttivo, di tutti i motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo e dell'ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sez. Terza *Quater*, n. 3127 del 12 giugno 2023 qui trasmessi, secondo le modalità indicate nella suddetta ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sez. Terza *Quater*, n. 3127 del 12 giugno 2023, rilasciando a SERENITY s.p.a. un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

**DICHIARO**

- che l'Autorità innanzi alla quale si procede è il TAR Lazio, Roma, Sezione Terza Quater e il ricorso reca il n. 14007/2022 RG;
- che la parte ricorrente è SERENITY s.p.a. (C.F./P.IVA: 01251280689/01635360694), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato legale rappresentante *pro tempore* dott. ing. Francesco Lo Piccolo (C.F.: LPCFNC65M10D969M), con sede legale in Ortona (CH), località Cucullo, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avvocati Alessandro Patelli (C.F.: PTLLSN57M05F205G; indirizzo di posta elettronica certificata: *alessandro.patelli@como.pecavvocati.it*; fax: 031/262838) e Ruggero Tumbiolo (C.F.: TMBRGR59T29A462Y; indirizzo di posta elettronica certificata: *ruggero.tumbiolo@como.pecavvocati.it*; fax: 031/262838) del foro di Como, con domicilio digitale presso i suddetti indirizzi p.e.c. degli avvocati Alessandro Patelli e Ruggero Tumbiolo e domicilio fisico eletto in Roma, piazza della Marina 1, presso l'avv. Lucio Filippo Longo (C.F. : LNGLFL53M27F205N; indirizzo                      posta                      elettronica                      certificata: *luciofilippolongo@ordineavvocatiroma.org*; fax: 06/3218684);
- che le Amministrazioni e i soggetti intimati sono indicati nella descrizione sopra riportata dell'oggetto e delle parti evocate in giudizio con riferimento al ricorso introduttivo e a ciascun dei motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo;
- che il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti da valore anche come

ricorso autonomo sono allegati in formato di documento informatico;

- che, secondo quanto indicato nell'ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza *Quater*, n. 3127 del 12 giugno 2023, «i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento»;

- che l'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami è la n. 3127 del 12 giugno 2023 del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza *Quater*;

- che il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo e l'ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza *Quater*, n. 3127 del 12 giugno 2023 sono documenti informatici estratti dal fascicolo informatico relativo al ricorso n. 14007/2022 R.G. radicato avanti al TAR Lazio, Roma, e il presente invio viene effettuato e in adempimento dell'ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza *Quater*, n. 3127 del 12 giugno 2023.

Si rimane in attesa di conoscere l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione da versare secondo le modalità che saranno comunicate.

Como, 27 giugno 2023

avv. Ruggero Tumbiolo